

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 3/2011

AREA	13	SETTORE	02	SERVIZIO	01
Il sottoscritte	e Turistiche	e" dell'A.G.C. 13 " <i>Ti</i> etenza		gente del Settore 02 "Str Beni Culturali", visti gli a	

quanto segue:

Generalità del creditore

"Esseti Farmaceutici s.r.l.", con sede in Napoli alla Via dei Mille 40, P.I. 01172090639

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di lite quantificate in € 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivi dalla sentenza n. 300/2011 del TAR Campania, Napoli, III sez..

Tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 300 del 18.01.2011 del TAR Campania, Napoli, III sez..

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con D.D. n. 63 del 16/05/2006 è stato approvato il Bando di gara nell'ambito del POR Campania 2000/2006, Mis. 4.5, Az. A (B.U.R.C. n. 24 del 29/05/2006). Successivamente, con D.D. n. 375 del 27 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 del 17.08.2009) sono stati approvati la graduatoria riformulata dei progetti ammissibili e gli elenchi dei progetti esclusi in annullamento e sostituzione - in esecuzione delle ordinanze del TAR e in sede di autotutela - della graduatoria approvata con D.D. 156 del 7.7.2008 (B.U.R.C. n. 30 del 28/07/2008).

L'impresa "Esseti Farmaceutici srl" ha presentato istanza per le agevolazioni relative al POR Campania, Mis. 4.5, Azione A (codice progetto A/85) ed è stata inserita nell'Allegato 3 al D.D. 375/09 "Elenco progetti esclusi dalla Commissione di cui al DD 81/09" per il motivo n. 25) di cui all'Allegato 4 al DD 375/09, per il quale costituisce motivo di esclusione la "mancanza o non conformità della D.I.A o delle concessioni edilizie ovvero della copia della richiesta al Comune (art. 8 comma 2 p. V lett. e del Bando). La società "Esseti Farmaceutici srl", tuttavia, ha presentato ricorso (R.G. n. 6574/2009) dimostrando in atti l'erroneità del presupposto di fatto sul quale la regione aveva fondato l'esclusione, in quanto la medesima società aveva presentato in allegato alla domanda anche una copia dell'istanza del titolo abilitativo (con allegati tecnici), oltre alla dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il TAR, pertanto, nel giudicare il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivi.





Giunta Regionale della Campania

Il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di lite a favore dell'impresa "Esseti Farmaceutici srl" ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso; inoltre, i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004. Da quanto sopra esposto è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Nel computo dell'importo sopra indicato non è stata inclusa l'IVA, il cui addebito non può effettuarsi nei confronti della Regione Campania né a titolo di rivalsa – in quanto l'ente è estraneo al rapporto committente–professionista che è alla base delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n.633/1972 in materia di prestazioni - né a titolo di rimborso del relativo onere, essendo detto importo detraibile dal soggetto titolare di partita IVA in quanto trattasi di vertenza inerente all'esercizio dell'attività di impresa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 300 del 18.01.2011 del TAR Campania, Napoli, III sez.

IMPORTO

€ 1.000,00

TOTALE DEBITO

€ 1.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:
 - 1. il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
 - 2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
 - 3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

Scheda debiti fuori bilancio pag. nº 2 di 3



^(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00).

Napoli, 02.05.2011

Il Dirigente del Settore

arch. Mario Grassia

